

## DIETE E PRODOTTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE ENTERALE

PROP. 70

Lotti	Descrizione Prodotto	Specifiche Prodotto	Confezione	Totale quantità	importo a base di gara
1	DIETA ENTERALE POLIMERICA NORMOCALORICA PER SONDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apporto calorico 1 Kcal/ml</li> <li>• Proteine &lt; 5 gr/100 ml</li> <li>• fibre assenti</li> <li>• glutine e lattosio clinicamente assenti</li> <li>• Osmolarità <math>\geq 300</math> mOsm/l</li> </ul>	Pack/Flac. 500 ml	12000	€ 18.000,00
2	DIETA ENTERALE POLIMERICA NORMOCALORICA PER SONDA CON FIBRE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apporto calorico 1 Kcal/ml</li> <li>• Proteine &lt; 5 gr/100 ml</li> <li>• fibre 1.0 ÷ 2.5 gr/100 ml</li> <li>• glutine e lattosio clinicamente assenti</li> <li>• Osmolarità <math>\leq 400</math> mOsm/l</li> </ul>	Pack/Flac. 500 ml	1000	€ 2.200,00
3	DIETA ENTERALE POLIMERICA IPERCALORICA PER SONDA SENZA FIBRE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apporto calorico <math>\geq 1.5</math> Kcal/ml</li> <li>• Proteine <math>\leq 6</math> gr/100 ml</li> <li>• fibre assenti</li> <li>• glutine e lattosio clinicamente assenti</li> <li>• Osmolarità <math>\leq 400</math> mOsm/l</li> </ul>	Pack/Flac. 500 ml	500	€ 1.615,00
4	DIETA ENTERALE POLIMERICA IPERCALORICA PER SONDA CON FIBRE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apporto calorico <math>\geq 1.5</math> Kcal/ml</li> <li>• Proteine <math>\leq 6</math> gr/100 ml</li> <li>• fibre 1.0 ÷ 2.5 gr/100 ml</li> <li>• glutine e lattosio clinicamente assenti</li> <li>• Osmolarità <math>\leq 400</math> mOsm/l</li> </ul>	Pack/Flac. 500 ml	500	€ 1.150,00
5	DIETA ENTERALE POLIMERICA IPERPROTEICA E IPERCALORICA PER SONDA SENZA FIBRE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apporto calorico <math>\geq 1.2</math> Kcal/ml</li> <li>• Proteine ca 6.5 gr/100 ml</li> <li>• glutine e lattosio clinicamente assenti</li> <li>• fibre assenti</li> <li>• Osmolarità <math>\leq 320</math> mOsm/l</li> </ul>	Pack/Flac. da 500 a 1000 ml	500	€ 1.500,00
6	DIETA ENTERALE IPERCALORICA E IPOPROTEICA PER SONDA E PER OS PER PAZIENTI CON INSUFFICIENZA RENALE NON IN DIALISI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apporto calorico ca 1,8 - 2 Kcal/ml</li> <li>• Proteine &lt; 5 gr/100 ml</li> <li>• glutine e lattosio clinicamente assenti</li> <li>• Osmolarità <math>\leq 500</math> mOsm/l</li> </ul>	Flac. da 125 a 220 ml	500	€ 1.300,00
7	DIETA ENTERALE IPERCALORICA PER SONDA PER PAZIENTI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apporto calorico <math>\geq 1.5</math> Kcal/ml</li> <li>• Proteine <math>\geq 6</math> gr/100 ml</li> <li>• Carboidrati ca 10,5 gr/100 ml</li> <li>• Lipidi ca 9gr/100 ml</li> <li>• glutine e lattosio clinicamente assenti</li> </ul>	Pack/Flac. 500 ml	3000	€ 25.500,00
8	DIETA ENTERALE NORMOCALORICA CON FIBRE PER OS DESTINATA A PAZIENTI DIABETICI O CON ALTERAZIONI DEL METABOLISMO GLUCIDICO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apporto calorico 0.9 ÷ 1.1 Kcal/ml</li> <li>• Proteine ca 4 gr/100 ml</li> <li>• fibre 1.0 ÷ 2.5 gr/100 ml</li> <li>• glutine e lattosio clinicamente assenti</li> <li>• Osmolarità <math>\leq 380</math> mOsm/l</li> </ul>	Pack/Flac. $\leq 250$ ml	3000	€ 6.000,00
9	DIETA ENTERALE PER OS IPERPROTEICA E IPERCALORICA ARRICCHITA CON EPA E ANTIOSSIDANTI, SPECIFICA PER CACHESSIA NEOPLASTICA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apporto calorico <math>\leq 2</math> Kcal/ml</li> <li>• Proteine <math>\leq 10</math> gr/100 ml</li> <li>• arricchita con EPA, DHA ed antiossidanti</li> <li>• Priva di glutine</li> <li>• Osmolarità <math>\leq 700</math> mOsm/l</li> </ul>	Flac. $\leq 250$ ml	2000	€ 7.000,00
10	DIETA IN POLVERE POLIMERICA NORMOCALORICA, IPOPROTEICA E IPELIPIDICA PER PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI e MORBO DI CROHN ARRICCHITA CON PROTEINE AD ATTIVITA' REGOLATRICE SUI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apporto calorico 0.9 ÷ 1.1 Kcal/ml</li> <li>• Proteine &lt; 4 gr/100 ml</li> <li>• Lipidi ca 4 gr/100 ml</li> <li>• glutine e lattosio clinicamente assenti</li> </ul>	Barattolo da ca 400 gr.	100	€ 1.900,00

11	DIETA ENTERALE NORMOCALORICA E IPERPROTEICA PER SONDA PER PAZIENTI CRITICI IMMUNODEPRESSI ARRICCHITA CON IMMUNOMODULATORI ED	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apporto calorico ca 0,9-1,1 Kcal/ml</li> <li>• Proteine <math>\geq</math> 5 gr/100 ml</li> <li>• glutine e lattosio clinicamente assenti</li> <li>• Osmolarità &lt; 300 mOsm/lt</li> </ul>	Flac. 500 ml	500	€ 4.750,00
12	DIETA ENTERALE SEMI-ELEMENTARE PER SONDA A BASE DI PEPTIDI NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA E IPOLIPIDICA PER PAZIENTI CON DEFICIT DELLA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apporto calorico 1 Kcal/ml</li> <li>• Proteine ca 4 gr/100 ml</li> <li>• Lipidi ca 1,7 gr/100 ml</li> <li>• fibre assenti e glutine clinicamente assente</li> </ul>	Pack/Flac. 500 ml	300	€ 3.900,00
13	DIETA ELEMENTARE IPOCALORICA EQUILIBRATA CON BUONA PALATABILITA' PER OS DESTINATA A PAZIENTI AFFETTI DA MICI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apporto calorico &lt; 0,9</li> <li>• Proteine <math>\geq</math> 2,5 gr/100 ml</li> <li>• fibre assenti</li> <li>• glutine e lattosio clinicamente assenti</li> </ul>	Brick da 200 a 250 ml	500	€ 1.750,00
14	SUPPLEMENTO NUTRIZIONALE A FORMULA SEMI-ELEMENTARE PER SONDA E PER OS NORMOCALORICO, IPERPROTEICO E IPOLIPIDICO PER PAZIENTI CON ALTERATA FUNZIONALITA' INTESTINALE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apporto calorico 0,9 - 1,1 Kcal/ml</li> <li>• Proteine &gt; 5 gr/100 ml</li> <li>• Lipidi ca 1,5 gr/100 ml</li> <li>• arricchita in arginina, glutammina e idrolizzati proteici</li> <li>• fibre assenti</li> <li>• glutine e lattosio clinicamente assenti</li> <li>• Osmolarità <math>\leq</math> 505 mOsm/lt</li> </ul>	Buste da ca 80 gr +/- 10%	240	€ 14.000,00
15	SUPPLEMENTO NUTRIZIONALE PER OS IPERCALORICO BILANCIATO A BASSO RESIDUO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apporto calorico ca 1.5 Kcal/ml</li> <li>• Proteine ca 6,3 gr/100 ml</li> <li>• Lipidi ca 5 gr/100 ml</li> <li>• fibre assenti</li> <li>• glutine clinicamente ininfluenti</li> <li>• Osmolarità <math>\leq</math> 520 mOsm/lt</li> </ul>	Pack/Flac. 200 ml	3000	€ 6.000,00
16	SUPPLEMENTO APROTEICO AD ELEVATO VALORE ENERGETICO	Supplemento nutrizionale aproteico a base di carboidrati e grassi, indicato nelle diete a ridotto tenore proteico ed a basso contenuto di sodio, potassio e fosforo (aminoacidopatie, insufficienza renale cronica IRC, Malattia di Parkinson)	Barattolo da ca 400 gr	100	€ 2.000,00
17	SUPPLEMENTO NUTRIZIONALE PER OS A BASE DI TRIGLICERIDI E ACIDI GRASSI A CATENA MEDIA	Supplemento nutrizionale per os, liquido, costituito da trigliceridi con acidi grassi a catena media, utile nel malassorbimento lipidico e alterato deflusso della linfa dal circolo entero- linfatico.	Flac. da ca 240 ml	100	€ 800,00
18	INTEGRATORE GLUCIDICO IN POLVERE A BASE DI POLIMERI DEL GLUCOSIO	Integratore in polvere a base di maltodestrine indicato nei pazienti che necessitano di un aumentato fabbisogno energetico con apporto calorico di ca 38,5 Kcal/100 gr, privo di proteine e grassi.	Barattolo da ca 400 gr	50	€ 390,00
19	INTEGRATORE DIETETICO PER LA REIDRATAZIONE	Soluzione reidratante orale pronta all'uso a base di sali minerali e glucosio indicato per reintegrare le perdite idro-saline in caso di diarrea.	Brick $\leq$ 250 ml	10000	€ 22.000,00
20	POLVERE ADDENSANTE	Polvere addensante a base gomma di xantano completamente insapore e inodore per pazienti affetti da disfagia	Barattolo da ca 125 gr e/o da 175 gr.	100	€ 1.225,00
21	BEVANDA GELIFICATA	Bevanda di consistenza gelatinosa per la corretta idratazione del paziente disfagico in contenitori pronti all'uso. Vari gusti.	Vasetti da ca 125 ml	5000	€ 2.500,00

22	DIETA ENTERALE PEDIATRICA NORMOCALORICA PER SONDA E PER OS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apporto calorico 1 Kcal/ml</li> <li>• Proteine &lt; 3 gr/100 ml</li> <li>• Lipidi &lt; 5 gr/100 ml</li> <li>• fibre assenti</li> <li>• Osmolarità &lt; 300 mOsm/lt</li> </ul>	Flac. da ca 200 ml e/o 250 ml	3000	€ 8.400,00
23	DIETA ENTERALE PEDIATRICA SEMI ELEMENTARE NORMOCALORICA PER SONDA DAL PRIMO ANNO DI ETA' PER PAZIENTI AFFETTI DA ALTERATE FUNZIONALITA' DIGESTIVE ED	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apporto calorico 0,9-1, 1 Kcal/ml</li> <li>• Proteine ≤ 3 gr/100 ml</li> <li>• Lipidi ≤ 4 gr/100 ml</li> <li>• glutine assente</li> <li>• lattosio clinicamente ininfluyente</li> <li>• Osmolarità &lt; 320 mOsm/lt</li> </ul>	Flac. da ca 500 ml	500	€ 4.825,00
24	DIETA ENTERALE PEDIATRICA POLIMERICA NORMOCALORICA CON FIBRE PER SONDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apporto calorico 0,9-1,1 Kcal/ml</li> <li>• Proteine &lt; 3 gr/100 ml</li> <li>• Lipidi &lt; 4,5 gr/100 ml</li> <li>• glutine assente</li> <li>• lattosio clinicamente ininfluyente</li> <li>• Osmolarità &lt; 210 mOsm/lt</li> </ul>	Pack/Flac. da ca 500 ml	500	€ 3.960,00
25	DIETA ENTERALE PEDIATRICA POLIMERICA IPERCALORICA PER SONDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apporto calorico ca 1,5 Kcal/ml</li> <li>• Proteine &lt; 4 gr/100 ml</li> <li>• Lipidi &lt; 7 gr/100 ml</li> <li>• fibre e glutine assenti</li> <li>• lattosio clinicamente ininfluyente</li> <li>• Osmolarità ≤ 300 mOsm/lt</li> </ul>	Pack. da ca 500 ml	500	€ 3.975,00
26	DIETA ENTERALE PEDIATRICA POLIMERICA IPERCALORICA CON FIBRE PER SONDA AD ELEVATA OSMOLARITA' PER BAMBINI DAL PRIMO ANNO DI ETA'	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apporto calorico ca 1,5 Kcal/ml</li> <li>• Proteine &lt; 5 gr/100 ml</li> <li>• Lipidi &lt; 7 gr/100 ml</li> <li>• glutine assente</li> <li>• lattosio clinicamente ininfluyente</li> <li>• arricchita con lipidi ω3 (EPA e DHA) e con Prebio 1 (FOS e Inulina)</li> <li>• Osmolarità ≤ 380 mOsm/lt</li> </ul>	Flac. da ca 500 ml	500	€ 2.250,00
27	DIETA ENTERALE PEDIATRICA SEMIELEMENTARE AD ALTA DENSITA' ENERGETICA PER SONDA E PER OS PER PROBLEMATICHE DI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• densità energetica ca 100 Kcal/ 100 ml</li> <li>• Proteine &lt; 3 gr/100 ml</li> <li>• Lipidi &lt; 6 gr/100 ml</li> <li>• glutine assente</li> <li>• lattosio ca 0,1 gr/ 100 ml</li> </ul>	Flac. da ca 200 ml	500	€ 1.225,00
28	DIETA ENTERALE PEDIATRICA POLIMERICA AD ALTA DENSITA' ENERGETICA PER SONDA E PER OS PER PROBLEMATICHE DI CRESCITA NEI LATTANTI (FINO A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• densità energetica ca 100 Kcal/ 100 ml</li> <li>• Proteine &lt; 3 gr/100 ml</li> <li>• Lipidi &lt; 6 gr/100 ml</li> <li>• glutine assente</li> <li>• lattosio ca 5 gr/ 100 ml</li> </ul>	Flac. da ca 100 ml e/o 125 ml	300	€ 555,00
29	LATTI ADATTATI DI TIPO 1 LIQUIDO	Latti liquidi sostitutivi del latte materno in caso di ipolattia, utilizzati in pazienti sani per la normale nutrizione fino al 6° mese di età	cfz da 1 litro	2500	€ 6.250,00
30	LATTI ADATTATI DI TIPO 2 LIQUIDO	Latti liquidi sostitutivi del latte materno in caso di ipolattia, utilizzati in pazienti sani per la normale nutrizione dal 6° al 12° mese di età	cfz da 1 litro	1500	€ 3.300,00
31	LATTI ADATTATI DI TIPO 0 LIQUIDO	Latti liquidi sostitutivi del latte materno in caso di ipolattia, utilizzati in pazienti sani per la normale nutrizione fino età	cfz da 1 litro	470	€ 1.363,00
32	LATTI A BASE DI IDROLISATI SPINTI DI CASEINA FINO A 6 MESI	Latti adatti a pazienti dalla nascita fino al 6° mese di età affetti da allergie e/o intolleranze alimentari alle proteine e agli zuccheri del latte. Possono essere addizionati di olio MCT ed oligosaccaridi	barattoli da ca 400 gr	500	€ 8.000,00
33	LATTI A BASE DI IDROLISATI SPINTI CASEINA DA 6 MESI	Latti adatti a pazienti al di sopra del 6° mese di vita affetti da allergie e/o intolleranze alimentari alle proteine e agli zuccheri del latte. Possono essere addizionati di olio MCT ed oligosaccaridi.	barattoli da ca 400 gr	500	€ 8.000,00

34	LATTI IPOALLERGENICI A BASE DI AMINOACIDI LIBERI	Latti ipoallergenici a base di aminoacidi per la gestione dietetica delle gravi allergie alle proteine del latte vaccino e delle intolleranze alimentari multiple, dalla nascita in poi	barattoli da ca 400 gr	300	€ 9.300,00
35	LATTI DI SOJA	Latti sostitutivi del latte vaccino utilizzati in caso di allergie alle sue proteine, in pazienti senza severi sintomi intestinali e al di sopra dei 6 mesi di vita	cfz da 500 gr.	500	€ 7.000,00
36	LATTI PER ALLERGIE ALIMENTARI, A BASE DI IDROLISATI DI SIEROPROTEINE E CASEINA	Alimento dietetico idrolisato di sieroproteine per bambini e lattanti con gravi allergie alimentari	cfz da 400 gr	100	€ 1.500,00
37	ALIMENTO CON AMINOACIDI ESSENZIALI E NON ESSENZIALI	Alimento in polvere per os, privo di metionina e cisteina con aminoacidi essenziali e non essenziali arricchito in nutrienti indicato nei lattanti dalla nascita ai 12 mesi e come supplemento nei bambini fino ai 3 anni	barattoli da ca 400 gr	50	€ 4.950,00
38	INTEGRATORE DIETETICO A BASSO TENORE LIPIDICO	alimento in polvere completo a basso tenore di acidi grassi LCT e ricco in acidi grassi MCT	barattoli da ca 400 gr	100	€ 7.140,00
39	ALIMENTO APROTEICO	bevanda aproteica a base di ingredienti del latte pronta all'uso	200 ml e/o 500 ml	300	€ 2.100,00
40	ALIMENTO APROTEICO	bevanda aproteica a base di ingredienti del latte pronta all'uso	500 ML	300	€ 2.100,00
41	ALIMENTO DIETETICO PER LATTANTI CON REFLUSSO		vari formati	10000 gr.	€ 185,00
42	ALIMENTO DIETETICO PER LATTANTI ANTICOLICA		vari formati	15000 g	€ 278,00
43	ALIMENTO DIETETICO PER LATTANTI A BASE DI IDROLISATO ESTENSIVO DI RISO		vari formati	10000 g	€ 180,00
44	ALIMENTO DIETETICO PER LATTANTI A FORMULAZIONE DELATTOSATA		vari formati	10000 g	€ 140,00

45	CREMA DI RISO		vari formati	15000 g	€ 170,00
46	CREMA DI MAIS E TAPIOCA		vari formati	15000 g	€ 180,00
					€ 212.806,00



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO  
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

**AREA PROVVEDITORATO**

**Piazza Nicola Leotta, 4**  
**90127 Palermo**

**Telefono**

**091 6662261**

**FAX**

**091 6662672**

**EMAIL**

**provveditorato@ospedalecivicopa.**

**org**

**WEB**

Spett.le \_\_\_\_\_

Oggetto: **Procedura negoziata sul MEPA ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett b) D.lgs.50/16, articolata n.45 lotti per la fornitura biennale in somministrazione di diete enterali per l'U.O.C. Farmacia dell'Arnas. Importo a base di gara €. 212.806,00 - CIG.**

Invito a proporre e richiesta documentazione amministrativa.

Questa Azienda, intende acquisire, mediante Procedura negoziata sul MEPA ai sensi del comma 2 lett b) e comma 6 dell'art. 36 D.lgs.50/16, articolata n. 45 lotti per la fornitura biennale in somministrazione di diete enterali per l'U.O.C. Farmacia dell'Arnas.

La procedura è articolata in n. 45 lotti indivisibile con le caratteristiche indicate nelle schede tecniche allagate alla presente.

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Per prendere parte alla gara, codesta spett.le ditta dovrà presentare, esclusivamente per via telematica, n. 2 buste:

— BUSTA N. 1 - Documentazione amministrativa/ Documentazione Tecnica ;

— BUSTA N. 2 - Offerta economica;

Nella busta 1 "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", dovranno essere inserite, a pena di esclusione:

- 1) domanda di ammissione e dichiarazione a corredo, debitamente compilato e sottoscritto da legale rappresentante della Ditta o da altra persona autorizzata;
- 2) Clausole contrattuali (Capitolato) debitamente sottoscritte per accettazione dal legale rappresentante o da altra persona autorizzata;
- 3) copia della presente lettera invito firmata su ogni pagina per accettazione dal legale rappresentante;
- 4) dichiarazione attestante l'iscrizione alla CCIAA;
- 5) modulo conto dedicato tracciabilità flussi finanziari;
- 6) autocertificazione modello DURC
- 7) modello di formulario per il documento di gara unico europeo "DGUE" compilato in lingua italiana, sottoscritto dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente, allegando altresì copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO  
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

- 8) Patto di Legalità
- 9) capacità economica
- 10) capacità tecnica
- 11) cauzione provvisoria
- 12) schede tecniche e depliant dei prodotti offerti (documentazione tecnica);
- 13) documentazione comprovante il possesso del marchio C.E.(documentazione tecnica);

Nella busta n. 3 "DOCUMENTAZIONE Economica":

L'offerta dovrà essere datata, timbrata e sottoscritta da legale rappresentante della Ditta o da altra persona autorizzata. La predetta offerta economica dovrà essere formulata al netto delle imposte di legge, indicando i corrispettivi unitari con un massimo di n. 4 cifre decimali per consentire un confronto omogeneo delle offerte economiche.

- scheda comparazione prezzi offerti per gli stessi prodotti/servizi, praticati negli ultimi ventiquattro mesi dalla ditta presso altre strutture sanitarie sul territorio Nazionale ( n.b. non verranno prese in considerazione offerte prive della suddetta dichiarazione)
- listino prezzi produttore e/o distributore vigente;

N.B.: In tale busta non deve essere inserito nessun altro documento, ad eccezione della scheda comparazione prezzi e listino prezzi produttore e/o distributore vigente;

N.B.: non verranno prese in considerazione offerte alternative.

N.B.: fare sempre riferimento al codice CIG riportato accanto ad ogni lotto, anche se non c'è nulla da versare in favore dell'AVCP.

Indicare i costi della sicurezza aziendale ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Per tutto quanto non previsto nella presente lettera-invito, si fa rinvio al Capitolato Speciale d'appalto allegato alla presente , nonché alle norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti;

- l' Azienda Arnas Civico-Benfratelli-Di Cristina si riserva, la facoltà di recedere dal contratto, con semplice preavviso di almeno quindici giorni:
  - a) in qualsiasi momento per gravi inadempienze di cui all'art.8 del csa
  - b) in qualsiasi momento del contratto, qualora i controlli ai sensi dell'art.11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/1998, relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo;
  - c) a norma dell'art. 2 c.2 L.R. 15/08 nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

Per tutto quanto non previsto nella presente lettera di invito, si fa rinvio al D. Lgs. 50/16, capitolato Generale per la fornitura di beni e servizi delle Aziende sanitarie, al Regolamento dell'attività contrattuale di questa Azienda, ed ad ogni altra disposizione normativa o regolamentare vigente in materia.

Distinti saluti

**D'ordine**  
**IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO**  
**Ing. Vincenzo Lo Medico**



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

## AVVISO

Quest'Amministrazione con sede in Palermo, Piazza Nicola Leotta n. 4 ha lanciato sul MEPA una RDO trattativa diretta avente numero articolata n. 45 lotti per la fornitura biennale in somministrazione di diete enterali per l'U.O.C. Farmacia dell'Arnas.

L'aggiudicazione sarà operata ai sensi dell' art. 63 del comma 2 lett b) D.lgs.50/16,

L'offerta dovrà pervenire, con le modalità indicate nell'Avviso/Disciplinare, entro il termine perentorio delle ore 10,00 del \_\_\_\_\_ attraverso la piattaforma MEPA.



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

## DOMANDA DI AMMISSIONE

Procedura negoziata sul MEPA ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett b) D.lgs.50/16, articolata n. 45 lotti per la fornitura biennale in somministrazione di diete enterali per l'U.O.C. di Farmacia dell'ARNAS.  
Importo a base di gara €. 212.806,00 - CIG.

Il sottoscritto ..... nato il ..... a ..... in qualità di ..... dell'impresa ..... con sede in ..... con codice fiscale n. .... con partita IVA n ..... con la presente

### CHIEDE

Di partecipare alla gara in epigrafe per il lotto/i n/nn. \_\_\_\_\_ :

**½ come impresa singola.**

**Oppure**

**½ come capogruppo** di un'associazione temporanea o di un consorzio di tipo orizzontale/verticale/misto **già costituito** fra le seguenti imprese:  
.....

**Oppure**

**½ come capogruppo** di un'associazione temporanea o di un consorzio di tipo orizzontale/verticale/misto **da costituirsi** fra le seguenti imprese:  
.....

**Oppure**

**½ come mandante** di una associazione temporanea o di un consorzio di tipo orizzontale/verticale/misto **già costituito** fra le imprese:  
.....

**Oppure**

**½ come mandante** di una associazione temporanea o di un consorzio di tipo orizzontale/verticale/misto **da costituirsi** fra le seguenti imprese:  
.....

*Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.*

### **DICHIARA**

1. Che non sussistono i motivi di esclusione previsti nell'articolo 80 del D.lgs 18.04.2016, n.50 e precisamente di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. altresì motivo di non incorrere in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34 bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.).

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura

interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione ad una procedura di appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

6. di non essere sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; e di non essere sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110;

7. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità e che non abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

8. che non vi siano state persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; (su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa);

9. di non avere commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

10. che non sussiste una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

11. che non ha causato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 (che non possa essere risolta con misure meno intrusive);

12. che non ha riportato sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

13. di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

14. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. (Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico), (l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione);

15. di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

16. di non essere assoggettato ai doveri di assunzione obbligatoria di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero di esserne assoggettato (specificare l'ipotesi positiva o negativa) ;

17. pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di avere denunciato oppure di non denunciato (specificare l'ipotesi positiva o negativa) i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);

18. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

(Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti). (Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 del D.Lgs. 50/2016 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico).

( Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza ). (Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:  
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;  
b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;  
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

(Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10 del D.Lgs. 50/2016 smi), se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso). (Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento).

(In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia). (Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dal presente articolo).

**18.** che intende, ai sensi dell' art.105 del D.lgs 18.04.2016, n.50, subappaltare le seguenti parti della fornitura (*specificare la quota e la tipologia subappaltabile consentita dalla legge* )

.....  
**Oppure**

**18 bis.** che non intende, subappaltare la fornitura;

**19. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Capitolato Speciale**

**20.** di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e che trattandosi di una mera fornitura, ai sensi dell'art. 32 comma 7 bis del D.L. 63/13 convertito con legge 98/13, dichiara che il prezzo è stato determinato nel rispetto del costo del personale ivi compresi gli oneri di previdenza e di assistenza necessari alla produzione e distribuzione del prodotto e nonché nel rispetto di costi derivanti dall'osservanza degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro, stante l'impossibilità di predeterminare univocamente tali parametri ad opera della S.A.

**21.** di essere Iscritto alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza

**22.** di avere nel complesso preso conoscenza della natura della fornitura, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica

presentata;

**23.** di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia;

**24.** di aver tenuto conto nell'offerta di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore previsti nel Capitolato;

**25.** ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto di eleggere domicilio in \_\_\_\_\_ (..) via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

**26.** (nel caso di associazione o consorzio non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all'impresa:..... e dichiara di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui agli art. 45 e 48 del D.lgs 18.04.2016, n.50 rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;

**27.** che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:

\_\_\_\_\_

**28.** di impegnarsi ai sensi della legge n. 136/2010 a comunicare in caso di aggiudicazione il n. di conto corrente unico in cui la S.A. potrà confluire le somme relative all'appalto;

**29.** di accettare senza riserva i principi e le norme contenute nel Codice Etico adottato da questa Arnas ;

**30.** di aver aderito ai principi contenuti nel protocollo di legalità proposto da Confindustria o da altra associazione di categoria dotata di analogo protocollo di legalità;

**31.** di essere consapevole che la violazione dei principi e le norme contenute nel Codice Etico, se rilevata nel corso del rapporto contrattuale, ne comporterà la immediata risoluzione, mentre, se accertata successivamente, determinerà l'avvio di un giudizio risarcitorio teso alla tutela della immagine dell'Azienda;

**32.** di accettare che l'Arnas possa svolgere ogni accertamento finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal protocollo di legalità;

**33.** di impegnarsi, ai sensi della legge anticorruzione n. 190 del 06 novembre 2012 al rispetto dei principi contenuti nel protocollo di legale e del codice di comportamento della stazione appaltante;

**34.** di essere in possesso del requisito di cui all'art.53, comma 16-ter, del d.lgs.165/2001, secondo cui" I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.";

**35.** l'impegno a ritenere vincolante la propria offerta per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione della stessa;

**36.** di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

37. di essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall' art. 83 e dall'allegato XVII del D.lgs 18.04.2016, n.80 , relativi sia alla Capacità Economica e Finanziaria che alla Capacità Tecnica, in base alle richieste degli atti di gara;

38. l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;

39. l'impegno a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

40. non si è accordato e non si accorderà con gli altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

41. in caso di aggiudicazione di appalti o subappalti, l'impresa unitamente alle eventuali imprese con la quale possono instaurarsi rapporti derivati si obbliga – pena il recesso dal contratto – a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in locali preposti alla produzione o commercializzazione etc);

42. l'impresa è in regola con le vigenti disposizioni in materia di obblighi sociali e di sicurezza sul lavoro;

43. impegnarsi ad eseguire il contratto secondo le disposizioni vigenti in tema di sicurezza antinfortunistica, lavoro, oltre a quanto specificatamente previsto in merito agli aspetti retributivi e fiscali.

44. di aver preso visione del Regolamento aziendale relativo alle modalità accettazione/rifiuto delle comunicazioni e atti notarili di cessioni del credito derivanti da contratti di fornitura di beni e servizi, pubblicato sul sito web aziendale nella sezione destinata alle informative ai fornitori;

45. relativo alle modalità accettazione/rifiuto delle comunicazioni e atti notarili di cessioni del credito derivanti da contratti di fornitura di beni e servizi. di accettare senza riserva i principi e le norme contenute nel predetto Regolamento aziendale.

46. di autorizzare al rilascio di copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara qualora un'altra ditta partecipante voglia esercitare la facoltà di accesso agli atti ai sensi della normativa vigente. Nell'ipotesi in cui siano presenti nell'offerta tecnica elementi costituenti segreto tecnico commerciale la ditta dovrà indicare alla S.A. tali elementi ed adeguatamente motivare e comprovare l'esclusione la mancata autorizzazione alla divulgazione. In tal caso la ditta dovrà indicare il tipo di documento, le pagine ed i rigo segreti;

47. di impegnarsi a rispettare le norme del codice etico adottato con delibera n.665 del 30.04.2013 pena la risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice;

48. di essere consapevole che la violazione dei principi e le norme contenute nel Codice Etico, se rilevata nel corso del rapporto contrattuale, ne comporterà la immediata risoluzione, mentre, se accertata successivamente, determinerà l'avvio di un giudizio risarcitorio teso alla tutela della immagine dell'Azienda.

49. di aver aderito ai principi contenuti nel protocollo di legalità proposto da Confindustria o da altra associazione di categoria dotata di analogo protocollo di legalità;

50. di accettare che l'Arnas possa svolgere ogni accertamento finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal protocollo di legalità.

**La dichiarazione in ordine all'assenza del motivo di esclusione di cui all'art.80 del Codice**

deve essere resa dal legale rappresentante del concorrente nell'ambito della dichiarazione sostitutiva di cui al presente paragrafo per tutti i soggetti elencati allo stesso art.80, comma 3 del Codice;

in alternativa:

ognuno dei soggetti elencati all'art. 80 comma 3, del Codice dovrà rendere personalmente ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, la dichiarazione sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice da produrre unitamente a copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante.

TIMBRO E FIRMA

---

**N.B.**La presente deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore



Civico Di Cristina Benfratelli  
Assenza (PR) - Nicotina e Alta Spicciolatore

## **Protocollo di Legalita'/Patto di Integrita'**

## PROTOCOLLO DI LEGALITA'/PATTO DI INTEGRITA'

tra

l'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli e i PARTECIPANTI  
alla scelta del contraente

PARTECIPANTE \_\_\_\_\_

Cig:

### PREMESSA

Al fine di rafforzare le condizioni di legalità e di sicurezza nella gestione degli appalti e dei contratti pubblici, già sancite, nel 2005, nel Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa", con l'aggiornamento 2019 al Piano Anticorruzione e Trasparenza, si ritiene opportuno procedere ad un aggiornamento alla luce dall'art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190.

Ai sensi della citata normativa, è stato previsto nell'avviso, bando di gara o lettera d'invito che il mancato rispetto delle clausole contenute in questo documento costituisce causa di esclusione dalla procedura di scelta o di applicazione delle sanzioni previste all'art. 4.

Il presente documento deve essere pertanto obbligatoriamente ed attentamente esaminato, sottoscritto in calce e siglato su ogni foglio e presentato insieme all'offerta o al preventivo, dal titolare o rappresentante legale del soggetto partecipante alla procedura in oggetto.

La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto comporterà mancanza di elemento essenziale sottoposto a soccorso istruttorio ai sensi del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 previo pagamento di sanzione a titolo di penale.

Esso costituisce parte integrante della procedura in oggetto ed esplica la sua efficacia su qualsiasi contratto conseguentemente assegnato dall'ARNAS.

Nel caso di procedura di scelta *on line* il documento sarà predisposto a cura dell'ARNAS ed inserito negli atti e modelli di gara che ciascun concorrente deve esaminare, sottoscrivere ed inviare nei termini perentori all'amministrazione aggiudicatrice.

### Art. 1 - Oggetto

0 1.1. Questo Protocollo di legalità/Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'ARNAS e dei partecipanti alla procedura in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

### Art. 2 - Obblighi dell'ARNAS

2.1. Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'ARNAS impiegati ad ogni livello nell'espletamento della procedura in oggetto e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Protocollo di legalità/Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

2.2. A tal fine, il predetto personale si impegna a comunicare prontamente al proprio Responsabile di struttura/RUP e al Responsabile Prevenzione Corruzione eventuali comportamenti difforni posti in essere dai concorrenti/contraenti.

2.3 L'Azienda si impegna a comunicare a tutti i partecipanti alla procedura di scelta del contraente, con le forme previste dalla normativa vigente e normalmente mediante evidenza nelle sedute pubbliche, i dati più rilevanti riguardanti la gara: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara/manifestazione d'interesse.

### **Art. 3 Obblighi del partecipante alla procedura di scelta**

3.1. Il Partecipante alla procedura di scelta s' impegna a segnalare all'ARNAS qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura in oggetto e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura stessa.

3.2. Il Partecipante dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri partecipanti; in caso contrario deve dichiarare ogni situazione di controllo o di collegamento sostanziale e formale e dichiara di avere formulato autonomamente l'offerta, allegando documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo e/o di collegamento non ha influito sulla formulazione dell'offerta stessa.

3.3. Il Partecipante dichiara altresì di non avere concluso né che concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza.

3.4. Il partecipante si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie:

- 1a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- 2b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- 3c) estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
- 4d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- 5e) noli a freddo di macchinari;
- 6f) forniture di ferro lavorato;
- 7g) noli a caldo;
- 8h) autotrasporti per conto di terzi
- 9i) guardiania dei cantieri.

3.5. Il partecipante si obbliga altresì ad inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto e di subcontratto ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

3.6. L'assegnatario s'impegna a rendere noti, su richiesta dell'ARNAS, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto assegnato, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi" in riferimento a tariffari professionali laddove presenti.

**3.7.** Il partecipante s' impegna al pieno e leale rispetto delle norme contenute nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento adottato vigenti all'interno dell'ARNAS, dei quali dichiara di aver preso piena visione e conoscenza.

**3.8.** Il partecipante è a conoscenza del disposto dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla Legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, disposizione per la quale è fatto divieto a dipendenti dell'ARNAS che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa pubblica amministrazione, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Il concorrente dichiara quindi di non avere attualmente in essere rapporti di lavoro o professionali con il predetto personale dell'Azienda e si impegna altresì a non instaurarne fino a tre anni dopo la cessazione dal rapporto di pubblico impiego, consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla predetta normativa, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati, ad essi riferiti.

**3.9.** Il partecipante è a conoscenza di quanto previsto dall'art. 4 commi 2 e 6 del D.P.R. n. 62/2013, disposizioni per le quali:

a) è fatto divieto a dipendenti dell'ARNAS di accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore pari ad € 150,00 calcolato su base annua, per ciascun donante effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto;

b) è fatto divieto a dipendenti dell'ARNAS di accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

**3.10.** Il partecipante dichiara quindi di rispettare i divieti di cui alle precedenti lettere a) e b), non offrendo regali o altre utilità o incarichi in violazione delle predette disposizioni impegnandosi prontamente a segnalare al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ARNAS eventuali comportamenti difforni posti in essere da personale dipendente dell'amministrazione.

## **Art. 4 Sanzioni**

**4.1.** Il sottoscritto soggetto partecipante prende nota ed accetta che, ferme restando le penalità e le cause di risoluzione previste dalla normativa e dai capitolati speciali di appalto/contratti, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Protocollo di legalità/Patto di integrità comunque accertato dall'ARNAS, potranno essere applicate le seguenti sanzioni, non in maniera alternativa ma anche congiuntamente, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, in relazione alla gravità dell'evento e all'eventuale recidiva dello stesso:

a) escussione della cauzione provvisoria;

b) risoluzione del contratto anche nel caso di un solo episodio perché comunque giudicato grave e rilevante;

c) escussione della cauzione definitiva;

d) penali previste dall'amministrazione, applicate per danni accertati arrecati all'ARNAS nella misura della percentuale prevista, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

- e) esclusione del concorrente dalle procedure indette dall'ARNAS per 1 anno.
- f) segnalazione alle Autorità competenti, compresa l' Autorità Nazionale Anticorruzione;
- g) nullità dei contratti e degli incarichi e divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, per i soggetti privati che violano le disposizioni del precedente comma 3.8.

## **Art. 5 Durata del Protocollo di Legalità/Patto di Integrità e delle relative sanzioni**

**5.1.** Il presente Protocollo di Legalità/Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili, resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura in oggetto.

Per le specifiche previsioni di cui all'art. 53 del D.lgs n. 165/2001, così come modificato dalla Legge 190/2012 e di cui dall'art. 4, commi 2 e 6, del D.P.R. n. 62/2013, ambedue descritte all'art. 3 "**Obblighi del partecipante alla procedura di scelta**", il presente Protocollo di Legalità/Patto di Integrità e le relative sanzioni restano in vigore anche successivamente alla completa esecuzione del contratto, per i periodi corrispondenti alle annualità fissate dalle predette disposizioni.

## **Art. 6 Foro competente per la risoluzione di controversie**

**6.1.** Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo di Legalità/Patto d'Integrità fra l'ARNAS ed i Partecipanti e tra gli stessi Partecipanti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Palermo in quanto Foro esclusivo.

Per l'ARNAS

---

Per il Partecipante

---

(timbro della società)  
(firma legale rappresentante)



Civico Di Cristina Benfratelli  
ALCANTARA - 09100 - 09100 - 09100

## **Protocollo di Legalita'/Patto di Integrita'**



Civico Di Cristina Benfratelli  
Zona di Piana Arcoreno 20140 Piana Arcoreno

## **PROTOCOLLO DI LEGALITA'/PATTO DI INTEGRITA'**

tra

l'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli e i PARTECIPANTI  
alla scelta del contraente

**PARTECIPANTE** \_\_\_\_\_

Cig:

### **PREMESSA**

Al fine di rafforzare le condizioni di legalità e di sicurezza nella gestione degli appalti e dei contratti pubblici, già sancite, nel 2005, nel Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa", con l'aggiornamento 2019 al Piano Anticorruzione e Trasparenza, si ritiene opportuno procedere ad un aggiornamento alla luce dall'art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190.

Ai sensi della citata normativa, è stato previsto nell'avviso, bando di gara o lettera d'invito che il mancato rispetto delle clausole contenute in questo documento costituisce causa di esclusione dalla procedura di scelta o di applicazione delle sanzioni previste all'art. 4.

Il presente documento deve essere pertanto obbligatoriamente ed attentamente esaminato, sottoscritto in calce e siglato su ogni foglio e presentato insieme all'offerta o al preventivo, dal titolare o rappresentante legale del soggetto partecipante alla procedura in oggetto.

La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto comporterà mancanza di elemento essenziale sottoposto a soccorso istruttorio ai sensi del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 previo pagamento di sanzione a titolo di penale.

Esso costituisce parte integrante della procedura in oggetto ed esplica la sua efficacia su qualsiasi contratto conseguentemente assegnato dall'ARNAS.

Nel caso di procedura di scelta *on line* il documento sarà predisposto a cura dell'ARNAS ed inserito negli atti e modelli di gara che ciascun concorrente deve esaminare, sottoscrivere ed inviare nei termini perentori all'amministrazione aggiudicatrice.

### **Art. 1 - Oggetto**

0 **1.1.** Questo Protocollo di legalità/Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'ARNAS e dei partecipanti alla procedura in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

### **Art. 2 - Obblighi dell'ARNAS**

2.1. Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'ARNAS impiegati ad ogni livello nell'espletamento della procedura in oggetto e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Protocollo di legalità/Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

2.2. A tal fine, il predetto personale si impegna a comunicare prontamente al proprio Responsabile di struttura/RUP e al Responsabile Prevenzione Corruzione eventuali comportamenti difformi posti in essere dai concorrenti/contraenti.

2.3 L'Azienda si impegna a comunicare a tutti i partecipanti alla procedura di scelta del contraente, con le forme previste dalla normativa vigente e normalmente mediante evidenza nelle sedute pubbliche, i dati più rilevanti riguardanti la gara: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara/manifestazione d'interesse.

### **Art. 3 Obblighi del partecipante alla procedura di scelta**

3.1. Il Partecipante alla procedura di scelta s' impegna a segnalare all'ARNAS qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura in oggetto e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura stessa.

3.2. Il Partecipante dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri partecipanti; in caso contrario deve dichiarare ogni situazione di controllo o di collegamento sostanziale e formale e dichiara di avere formulato autonomamente l'offerta, allegando documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo e/o di collegamento non ha influito sulla formulazione dell'offerta stessa.

3.3. Il Partecipante dichiara altresì di non avere concluso né che concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza.

3.4. Il partecipante si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie:

- 1a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- 2b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- 3c) estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
- 4d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume,
- 5e) noli a freddo di macchinari;
- 6f) forniture di ferro lavorato;
- 7g) noli a caldo;
- 8h) autotrasporti per conto di terzi
- 9i) guardiania dei cantieri.

3.5. Il partecipante si obbliga altresì ad inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto e di subcontratto ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

3.6. L'assegnatario s'impegna a rendere noti, su richiesta dell'ARNAS, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto assegnato, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi" in riferimento a tariffari professionali laddove presenti.

**3.7.** Il partecipante s' impegna al pieno e leale rispetto delle norme contenute nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento adottato vigenti all'interno dell'ARNAS, dei quali dichiara di aver preso piena visione e conoscenza.

**3.8.** Il partecipante è a conoscenza del disposto dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla Legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, disposizione per la quale è fatto divieto a dipendenti dell'ARNAS che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa pubblica amministrazione, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Il concorrente dichiara quindi di non avere attualmente in essere rapporti di lavoro o professionali con il predetto personale dell'Azienda e si impegna altresì a non instaurarne fino a tre anni dopo la cessazione dal rapporto di pubblico impiego, consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla predetta normativa, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati, ad essi riferiti.

**3.9.** Il partecipante è a conoscenza di quanto previsto dall'art. 4 commi 2 e 6 del D.P.R. n. 62/2013, disposizioni per le quali:

a) è fatto divieto a dipendenti dell'ARNAS di accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore pari ad € 150,00 calcolato su base annua, per ciascun donante effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto;

b) è fatto divieto a dipendenti dell'ARNAS di accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

**3.10.** Il partecipante dichiara quindi di rispettare i divieti di cui alle precedenti lettere a) e b), non offrendo regali o altre utilità o incarichi in violazione delle predette disposizioni impegnandosi prontamente a segnalare al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ARNAS eventuali comportamenti difformi posti in essere da personale dipendente dell'amministrazione.

## **Art. 4 Sanzioni**

**4.1.** Il sottoscritto soggetto partecipante prende nota ed accetta che, ferme restando le penalità e le cause di risoluzione previste dalla normativa e dai capitolati speciali di appalto/contratti, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Protocollo di legalità/Patto di integrità comunque accertato dall'ARNAS, potranno essere applicate le seguenti sanzioni, non in maniera alternativa ma anche congiuntamente, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, in relazione alla gravità dell'evento e all'eventuale recidiva dello stesso:

a) escussione della cauzione provvisoria;

b) risoluzione del contratto anche nel caso di un solo episodio perché comunque giudicato grave e rilevante;

c) escussione della cauzione definitiva;

d) penali previste dall'amministrazione, applicate per danni accertati arrecati all'ARNAS nella misura della percentuale prevista, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

- e) esclusione del concorrente dalle procedure indette dall'ARNAS per 1 anno.
- f) segnalazione alle Autorità competenti, compresa l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- g) nullità dei contratti e degli incarichi e divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, per i soggetti privati che violano le disposizioni del precedente comma 3.8.

## **Art. 5 Durata del Protocollo di Legalità/Patto di Integrità e delle relative sanzioni**

**5.1.** Il presente Protocollo di Legalità/Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili, resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura in oggetto. Per le specifiche previsioni di cui all'art. 53 del D.lgs n. 165/2001, così come modificato dalla Legge 190/2012 e di cui dall'art. 4, commi 2 e 6, del D.P.R. n. 62/2013, ambedue descritte all'art. 3 "**Obblighi del partecipante alla procedura di scelta**", il presente Protocollo di Legalità/Patto di Integrità e le relative sanzioni restano in vigore anche successivamente alla completa esecuzione del contratto, per i periodi corrispondenti alle annualità fissate dalle predette disposizioni.

## **Art. 6 Foro competente per la risoluzione di controversie**

**6.1.** Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo di Legalità/Patto d'Integrità fra l'ARNAS ed i Partecipanti e tra gli stessi Partecipanti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Palermo in quanto Foro esclusivo.

Per l'ARNAS

---

Per il Partecipante

---

(timbro della società)  
(firma legale rappr.nte)



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

## AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Piazza Nicola Leotta n. 4 - 90127 Palermo - Web: <https://www.arnascivico.it> - P.IVA 05841790826

### U.O.C. PROVVEDITORATO

Tel. 091 6662261- Mail: [provveditorato@arnascivico.it](mailto:provveditorato@arnascivico.it) - PEC: [ape@ospedalecivicopa@pec.it](mailto:ape@ospedalecivicopa@pec.it)

## CLAUSOLE CONTRATTUALI

### Art. 1

#### OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA

Le presenti clausole contrattuali disciplinano la fornitura biennale in somministrazione di diete enterali per l'U.O.C. di Farmacia dell'ARNAS.

La procedura negoziata, esperita ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett b) D.lgs.50/16, in esecuzione dell'atto deliberativo n. del , mediante utilizzo della piattaforma telematica MEPA.

**La procedura è articolata in n. 45 lotti le caratteristiche tecniche sono dettagliate nell'allegato capitolato tecnico.**

**Quest'Arnas si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi, senza nulla a pretendere.**

### Art. 2

#### ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La Ditta affidataria della fornitura è tenuta all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a regola d'arte, secondo gli usi commerciali. Nell'esecuzione, l'impresa affidataria è tenuta alla diligenza del buon padre di famiglia ed ad una particolare attenzione qualitativa derivante dalla natura sanitaria ed ospedaliera delle attività e dei servizi perseguiti dall'ARNAS.

**MATERIALE DI CONSUMO:**

Gli imballaggi che, a giudizio del personale dell'ARNAS, presentassero difetti, saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.

In sede di prima fornitura (consegna), l'impresa ha l'obbligo di presentare al Responsabile Aziendale per la sicurezza, congiuntamente al prodotto, le schede di sicurezza, ove previsto dalla normativa vigente nonché ad adeguarsi alla citata normativa. L'Impresa, inoltre, deve provvedere all'inoltro delle nuove schede di sicurezza ogni qualvolta le precedenti subiscano modifiche.

La consegna dei beni deve essere effettuata, nelle modalità e tempi prestabiliti dal presente capitolato speciale, durante il normale orario di lavoro, presso i locali dell'UOC di Farmacia del P.O. Civico.

In caso di indisponibilità temporanea di uno o più prodotti l'impresa fornitrice è tenuta a segnalarlo urgentemente alla richiedente U.O.C. di Farmacia ed all'UOC Provveditorato .

**In caso di richiesta urgente, l'evasione della stessa dovrà avvenire entro il termine perentorio di 24 ore dal ricevimento della richiesta.**

La consegna dei beni deve essere effettuata durante il normale orario di lavoro c/o i locali indicati di volta in volta nell'ordine **entro e non oltre il termine di giorni dieci, naturali e consecutivi**, dalla data di ricezione dell'ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

.Le merci devono essere consegnate con la relativa bolla di accompagnamento, compilata con riferimento al numero d'ordine, in duplice copia, una delle quali viene resa al fornitore o vettore, debitamente firmata per ricevuta.

**La firma all'atto del ricevimento della merce indica solamente la corrispondenza del numero dei colli inviati con quelli ricevuti.**

La merce deve essere consegnata secondo gli ordinativi emessi esclusivamente su bancali europallets 80x120 EUR EPAL, per un'altezza massima da terra (bancale compreso) di cm.150.

L'ARNAS ha la facoltà di annullare la richiesta di fornitura dei beni, comunicando l'annullamento con urgenza.

I beni forniti devono possedere le stesse caratteristiche richieste da Capitolato Speciale; l'ARNAS può, in caso di difformità tra le caratteristiche tecniche contrattuali e le caratteristiche tecniche dei beni offerti, rifiutare la parte di fornitura non conforme e, richiedere alternativamente, la tempestiva sostituzione dei beni con altri adeguati o l'acquisto dei beni presso altre imprese, con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

L'Impresa aggiudicataria deve effettuare le consegne dei beni con gestione a proprio rischio ed accertare che l'offerta economica sia comprensiva di tutti gli oneri necessari per il trasporto all'interno dei locali e delle spese di qualsiasi natura necessarie per l'esecuzione contrattuale nei termini e con le modalità indicate nel contratto e/o capitolato speciale di gara.

Tutte le spese di imballaggio, di trattamento protettivo, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'impresa aggiudicataria, la quale effettua le consegne, franco da qualunque spesa esclusivamente nei magazzini, nei Reparti o negli uffici dell'ARNAS.

Non sono consentiti carichi di spesa per richieste condizionate ai quantitativi e/o all'importo dell'ordine e neppure per imballaggio, trasporti, quand'anche effettuati per consegne urgenti.

I deterioramenti subiti dai beni oggetto del contratto per negligenza, insufficienti imballaggi e trattamenti protettivi od in conseguenza del trasporto, conferiscono all'ARNAS il diritto di rifiutare i beni deteriorati.

Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della stipula del contratto, l'ARNAS può apportare variazioni delle prescrizioni tecniche e dei termini o modalità di consegna, con apposito atto aggiuntivo.

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti espressi su base annuale sono elencati nell'allegata scheda tecnica che forma parte integrante del presente capitolato.

Le quantità indicate nell'allegata scheda tecnica relative a ciascun prodotto hanno valore meramente indicativo, pertanto l'entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno del servizio di farmacia di quest'Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si risconteranno nel corso del rapporto.

Pertanto, le quantità indicate, non impegneranno quest'Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

**L'Amministrazione di quest'Azienda potrà pertanto arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all'andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo nel limite del 20% massimo di quello esposto.**

Qualora l'impresa aggiudicataria immetta nel mercato prodotti di migliori caratteristiche per rendimento e funzionalità, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni economiche pattuite. L'Impresa stessa sarà tenuta a darne comunicazione all'ARNAS che ha la facoltà di accettare o meno quanto proposto. Al riguardo, all'atto della proposta, deve essere prodotta la scheda tecnica e l'attestazione del marchio CE del nuovo prodotto.

L'Impresa aggiudicataria deve garantire, assumendosi le correlative responsabilità, che la fornitura è del tutto conforme alle disposizioni di legge vigenti in campo nazionale e comunitario in materie di produzione, importazione, commercio, vendita e trasporto.

Le caratteristiche qualitative dei prodotti devono corrispondere ai requisiti prescritti dalle leggi e regolamenti in materia sia in campo nazionale che comunitario nonché ad ogni altra disposizione in materia o che entrerà in vigore nel periodo di validità del contratto.





L'autorizzazione alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale.

I prodotti offerti devono essere disponibili e commercializzati già al momento di presentazione dell'offerta; non saranno presi, pertanto, in considerazione offerte per prodotti disponibili successivamente a tale data. L'ARNAS può tuttavia richiedere la sostituzione dei prodotti aggiudicati con altri di nuova fabbricazione, ferme restando le condizioni pattuite.

### **Art.3**

#### **VERIFICHE DI QUALITA' NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'ARNAS si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara. Pertanto, nei casi in cui l'ARNAS lo ritenga necessario provvederà a verificare le prestazioni eseguite dall'impresa aggiudicataria.

Tali verifiche, da effettuarsi secondo le specifiche norme tecniche previste per ciascun prodotto, ha lo scopo di accertarne il regolare funzionamento, nonché la rispondenza alle norme di sicurezza e di qualità.

Eventuali spese per analisi e verifiche quantitative saranno a carico dell'impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

Il fornitore, in tal caso, dovrà a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera di comunicazione.

La presa in carico da parte dell'ARNAS dei beni forniti dall'impresa aggiudicataria non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse. L'accettazione di presa in carico dei beni, non esonera, comunque, il fornitore dalla responsabilità per eventuali difetti non rilevanti e non rilevabili al momento dell'accettazione ed accertati successivamente al momento dell'effettivo utilizzo presso l'U.O..

Ove le verifiche ponessero in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, l'impresa aggiudicataria sarà obbligata a provvedere alla loro eliminazione o alla sostituzione delle parti difettose, entro il termine specificamente previsto dall'ARNAS.

Infatti se la prestazione contrattuale si rivela danneggiata, difettosa o non conforme alle disposizioni del contratto, l'ARNAS non dispone l'accettazione definitiva; della contestazione viene redatto un verbale e lo stesso trasmesso all'impresa aggiudicataria.

A scelta dell'ARNAS, l'impresa aggiudicataria deve riparare o sostituire a proprie spese le forniture che non soddisfino le condizioni prescritte dall'appalto. Le merci che risultassero essere già state consegnate saranno immediatamente restituite alle imprese interessate.

I prodotti che risultassero, a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione dell'impresa aggiudicataria e successivamente restituiti; l'impresa aggiudicataria deve accettare la restituzione dei beni difettosi anche se privi degli imballaggi originari.

I prodotti risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro, a proprie cure e spese, con l'immediata sostituzione con altri che soddisfino le condizioni prescritte.

#### **Art.4 INADEMPIENZE E PENALI**

La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna sia del materiale di consumo che delle apparecchiature, richiesto **entro e non oltre il termine di giorni dieci, naturali e consecutivi**, dalla data di ricezione dell'ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall'Amministrazione.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla Stazione appaltante entro 2 giorni dal verificarsi dell'evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto (giorni dieci naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell'ordine) l'Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle consegne legate al ritardo e comunque non può superare complessivamente, il 10 % di detto ammontare contrattuale (D.Lgs.56/17 art.113-bis)

Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come "mancata consegna", **la fornitura di materiale difforme da quello offerto**. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

Nell'ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto, il Servizio di Farmacia, deputato a ricevere la merce, non prenderà in consegna la stessa.

Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di **sette giorni consecutivi**, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l'eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni patiti dall'Ente, quest'ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

L'ammontare delle penali di cui sopra e degli eventuali danni riconosciuti a carico dell'impresa sarà all'impresa direttamente addebitata, mediante deduzione dei suoi crediti e, qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sul deposito cauzionale definitivo o, a discrezione dell'ARNAS, mediante emissione di nota di addebito.

Non si darà corso al pagamento delle fatture in contestazione finché l'impresa fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle penali notificate ed alle maggiori spese sostenute conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Costituisce prova delle inadempienze, tanto in via amministrativa quanto in via giudiziaria, la contestazione scritta del Responsabile dell'U.O.C. Provveditorato, con riferimento alla data di emissione dell'ordinativo.

Ogni contestazione in merito alla quantità, alla qualità della merce consegnata, alla ritardata consegna od all'inadempienza di servizi offerti viene motivata, di volta in volta, e notificata a mezzo pec.

In ogni caso non verranno liquidate e pagate fatture relative ad ordinativi già eseguiti o che non siano stati emessi dal centro ordinatore incaricato per quanto di competenza.

#### **Art.5**

##### **RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITA'**

L'Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda Ospedaliera che fin d'ora si intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito, le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs n.626/94 e s.i.m. che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

#### **Art.6**

##### **SPESE A CARICO DELLE DITTE AGGIUDICATARIE**

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura: trasporto, facchinaggio, fatta eccezione per l'IVA che sarà a carico dell'ARNAS, come da vigenti forme di legge.

#### **Art.7**

##### **FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA**

L'appalto è finanziato con i fondi tratti dagli appositi conti iscritti nel bilancio di competenza. Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, secondo i termini di legge dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei responsabili dell'Azienda addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura. Si precisa, inoltre, che in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura.

Nelle fatture summenzionate dovrà essere indicato:

- l'ID: identificativo del documento è il numero di ordine informatico trasmesso con NSO;

- la data del documento (data dell'ordine NSO);
- l'ENDPOINT ID : è riportato dal sistema NSO in "dati del cliente" che è il #BFNE0H#;
- il numero del DDT ed il numero del relativo ordine di approvvigionamento che verrà inviato tramite NSO nonché il numero #BFNE0H# .

In applicazione del decreto legge del 13 agosto 2010 n.136, modificato successivamente con D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, la Ditta affidataria della fornitura è tenuta a riportare nelle fatture il numero di conto corrente bancario o postale ed il numero CIG dedicato al contratto oggetto della fornitura.

Tale adempimento è essenziale ed obbligatorio per il pagamento delle fatture, termini di pagamento resteranno sospesi in caso di inadempienza del fornitore.

#### **Art.8**

#### **CAUZIONE**

Ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/16, la ditta affidataria è tenuta a costituire un deposito cauzionale definitivo, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione. Tale cauzione versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l'ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti.

#### **Art. 9**

#### **DECORRENZA DELLA FORNITURA**

Dalla data di stipula del contratto , l'operatore economico è impegnata nei confronti dell'ARNAS. La ditta affidataria dovrà fornire, su richiesta di quest'Amministrazione, i documenti per cui sono state presentate dichiarazioni sostitutive richieste dal capitolato speciale di appalto e dal bando di gara ed ogni altro documento che sarà ritenuto necessario.

#### **Art.10**

#### **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell'art.1456 c.c. con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico dell'aggiudicataria:

- per persistenti ritardi nelle consegne;
- per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti;
- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;
- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dal presente capitolato;

- nell'ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a dieci giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell'impresa aggiudicataria.

L'ARNAS si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con semplice preavviso di trenta giorni, senza che l'impresa aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento per suo motivato ed insindacabile giudizio;
- qualora si addivenga nell'ambito della regione siciliana ad una gara centralizzata da parte della CUC della Regione Sicilia.

A tal proposito, durante il periodo di validità del contratto, l'impresa è obbligata a comunicare all'ARNAS le variazioni intervenute nel proprio assetto societario (fusione e/o trasformazioni, variazione di soci o componenti dell'organo di amministrazione) trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro trenta giorni dalla data delle variazioni.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

#### **Art.11**

#### **CESSIONE DEL CONTRATTO-CREDITI**

E' vietata la cessione del contratto, a pena di nullità e di immediata risoluzione del contratto stesso.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs.50/2016 e smi, relativo all'opponibilità della cessione dei crediti, l'Arnas, per ragioni di natura tecnico-organizzativa, esprime la volontà di non accettare qualunque forma di cessione di credito da corrispettivo dovuto al fornitore aggiudicatario.

#### **Art.12**

#### **REVISIONE PREZZI**

A partire dalla seconda annualità i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, e/o degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% per cento rispetto al prezzo originario.

**Si fa espressa riserva, ove l'ANAC e/o gli organi governativi dovessero emanare norme, linee guida e/o regolamenti attuativi sull'applicazione della presenta clausola, di attuarle in sostituzione a quelle sopra riportate.**

#### **Art. 13**

#### **FORO COMPETENTE**

Il giudizio su eventuali controversie relative all'esecuzione del contratto che consegue all'aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo.

Il Foro esclusivo così pattuito dalle parti è opponibile dall'ARNAS al creditore cessionario. Rimane ferma pertanto la competenza del foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venga ceduto a terzi nelle forme di legge.

E' esclusa ogni competenza arbitrale.

D'ordine del  
Direttore dell'U.O.C. Provveditorato  
Ing. Vincenzo Lo Medico

Per espressa accettazione di tutto quanto previsto nelle suddette clausole contrattuali  
La ditta obbligata

\_\_\_\_\_

Firma digitale del legale rappresentante

\_\_\_\_\_

*N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE*

firma \_\_\_\_\_ per l'Impresa \_\_\_\_\_  
(firma digitale)

firma \_\_\_\_\_ per l'Impresa \_\_\_\_\_  
(firma digitale)

firma \_\_\_\_\_ per l'Impresa \_\_\_\_\_  
(firma digitale)

*N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i.*

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal "procuratore/i" della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.